



Tutela professionisti

**Lavora
senza
pensieri**



Affronta gli imprevisti e le controversie di tutti i giorni senza preoccupazioni

Nasce per permettere ai professionisti di tutelarsi contro ogni rischio derivante da vertenze legali in ogni aspetto della loro attività.

Per far valere i diritti dei tuoi clienti e permettere loro di svolgere in tutta tranquillità la propria attività, senza dover sottrarre ad essa tempo e risorse importanti, è utile avere l'assistenza di un consulente legale fidato. La polizza Tutela professionisti garantisce la copertura delle spese legali e peritali, extragiudiziali, di arbitrato e giudiziali per ogni grado di giudizio.

È possibile per esempio:

- Agire civilmente per ottenere un risarcimento per un danno subito.
- Difendersi in un processo penale.
- Affrontare controversie con altre Compagnie Assicurative
- Affrontare controversie contrattuali con i fornitori.
- Fare opposizione a sanzioni amministrative conseguenti a presunte violazioni relative a disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01.
- È possibile scegliere l'avvocato già dallo stragiudiziale.

Presente la copertura incarichi di sindaco e professioni mediche, introduzione garanzia recupero crediti, personalizzazione della franchigia.



| TUTELA PROFESSIONISTI

ASSICURATI

Se scelta l'opzione "DIPENDENTE":

- o il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni ulteriore attività libero professionale.

Se scelta l'opzione "LIBERO PROFESSIONISTA":

- o il Contraente nell'ambito della propria attività professionale, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, lavoratori somministrati e stagisti.

Se scelta l'opzione "STUDIO ASSOCIATO":

- o i Liberi Professionisti appartenenti allo Studio Associato, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, lavoratori somministrati e stagisti.

GARANZIE

1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
3. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subito per fatto illecito di terzi; è compresa l'attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato.
4. La difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di RC fino ad un massimo di € 3.000. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

MASSIMALE

€ 10.000 - € 20.000 - € 30.000 - € 40.000 - € 50.000 per evento senza limite annuo.

Copertura opzionale contrattuale

GARANZIE

1. Le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività. Salvo altre espresse indicazioni, la presente garanzia si intende riferita all'immobile sito all'indirizzo indicato in polizza.
2. le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro. La garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
3. Le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D. L.112/08 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dal professionista contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500.
5. Le controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività del professionista, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500.
6. Le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal professionista contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500.
7. Il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Copertura opzionale recupero crediti giudiziale

Recupero di crediti, relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dal professionista contraente, che insorga no e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) / 2 (due) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500.

Copertura opzionale pacchetto sicurezza

GARANZIE

Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (**Testo Unico Sicurezza**) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 101/2018 (**GDPR**) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla **sicurezza alimentare** e norme analoghe.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (**Codice dell'ambiente**) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della **Responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 472/1997 (**Riforma fiscale e tributaria**) norme analoghe e successive integrazioni.

Copertura opzionale incarico Sindaco

La copertura viene estesa anche all'attività di sindaco svolta dal professionista presso le società indicate in polizza.

A large green triangle pointing upwards from the bottom right corner of the page, partially overlapping the text.

**Professionisti
qualificati
sempre a tua
disposizione**



Tutte le polizze sono conformi al Decreto Legislativo n.68 del 21/05/2018 di attuazione della direttiva (U:E) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (denominata comunemente IDD).

Contatti

infotrade@axa-assistance.com

per qualsiasi informazione (ad eccezione dei sinistri)

+39 06 42 11 56 94

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

CHAT on-line dedicata

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00